SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 aprile 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 febbraio 2014.

Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali, per l'anno 2013. (14A03168) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO 26 marzo 2014.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta. (14A03263). . . . . *Pag.* 8

DECRETO 26 marzo 2014.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato on. dott. Enrico Zanetti. (14A03264) . . . . . *Pag.* 9

DECRETO 26 marzo 2014.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato on. avv. Giovanni Legnini. (14A03265). . . . . *Pag.* 11

Ministero della salute

DECRETO 18 aprile 2014.

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti «enrofloxacina», da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda. (14A03290) . . *Pag.* 12

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 31 marzo 2014.

Nomina del vice commissario governativo della «Società cooperativa di vigilanza privata Terra di Lavoro», in Maddaloni. (14A03170) . . . . . *Pag.* 13

DECRETO 31 marzo 2014.

Scioglimento della «La Vittoria Service Società Cooperativa», in Castelvetro di Modena e nomina del commissario liquidatore. (14A03174). *Pag.* 13

DECRETO 31 marzo 2014.

Scioglimento della «Argon Società Cooperativa», in Rosarno e nomina del commissario liquidatore. (14A03175). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 31 marzo 2014.

Scioglimento della «Altura Società Cooperativa», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore. (14A03176) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 3 aprile 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.r.l. Costa Verde ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. (14A03138). . . . . *Pag.* 15

DECRETO 3 aprile 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.r.l. Multicasa Uno ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. (14A03139). . . . . *Pag.* 16

DECRETO 3 aprile 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.r.l. Torre Pizzo Investimenti ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. (14A03140). . . . . *Pag.* 17

DECRETO 3 aprile 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.r.l. Vedette Viaggi ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. (14A03141). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 3 aprile 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla Tec Eurolab S.r.l., in Campogalliano, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature a pressione. (14A03155) . . . . *Pag.* 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DECRETO 17 aprile 2014.

Rettifica della determinazione n. 212/2014 del 6 marzo 2014, di riclassificazione in fascia C di taluni medicinali per uso umano. (14A03288). . *Pag.* 21

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 8 novembre 2013.

Fondo sanitario nazionale 2011 - Assegnazione alla regione Veneto della quota accantonata sulle somme vincolate agli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per il progetto interregionale «Portale della trasparenza dei servizi per la salute». (Delibera n. 84/2013). (14A03172). . . . . *Pag.* 21

DELIBERA 17 dicembre 2013.

Rimodulazione della quota assegnata al settore agricolo Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Delibera CIPE n. 101/2010). (Delibera n. 98/2013). (14A03173) *Pag.* 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento presentati nell'ambito del Bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici in materia di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e riciclaggio. (14A03169) . . . . *Pag.* 24

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 aprile 2014. (14A03258) . . . . *Pag.* 24

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 aprile 2014. (14A03259) . . . . *Pag.* 24

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 aprile 2014. (14A03260) . . . . *Pag.* 25

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 aprile 2014. (14A03261) . . . . *Pag.* 25

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 aprile 2014. (14A03262) . . . . *Pag.* 26

Ministero dell'interno

Avviso relativo alla pubblicazione del Ruolo di anzianità, al 1º gennaio 2014, del personale dell'amministrazione civile. (14A02981) . . . . *Pag.* 26

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Calvisano (14A03154). . . . . *Pag.* 26

Ministero della salute

Importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox», compresse appetibili da 50 mg (14A03153) . . . . *Pag.* 27

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 852 del 21 novembre 2013 recante modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac IB QX». (14A03161) . . . . *Pag.* 27

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 896 del 3 dicembre 2013 relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folltropin 700 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile». (14A03162). . . . . *Pag.* 27

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comunicato concernente la presa d'atto della delibera di ratifica adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 7 marzo 2014. (14A03197) . . . . *Pag.* 27

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta «Patata Rossa di Colfiorito». (14A03289). . . . . *Pag.* 27

Regione autonoma Valle D'Aosta

Scioglimento della «Il Lago Bianco Soc. Coop.», in Aymavilles. (14A03171) . . . . *Pag.* 30

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2014.

Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali, per l'anno 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'art. 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31 della richiamata legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 539, lettera *c)*, della legge n. 147 del 2013, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;

Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, della citata legge n. 147 del 2013, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 70998 del 2 settembre 2013, che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2013, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto, in particolare, il terzo periodo del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone, altresì, che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, novellato dall'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 26, lettera *a)*, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera *a)* del comma 26, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

Visto l'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 445, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera *d)*, del medesimo art. 31, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;

Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 539, lettera *d)*, della legge n. 147 del 2013, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti spettanti;

Visto l'art. 31, comma 20-*bis*, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26 del medesimo articolo;

Visto l'art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede la sospensione per l'anno 2013 del cosiddetto Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» di cui all'art. 4-*ter*, commi da 1 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della medesima legge n. 228;

Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 6 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Certificazione

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità interno 2013, comunicano, con il prospetto «Certif.2013/A» e secondo le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della citata legge n. 228 del 2012.

4. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nel termine precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono assoggettati alle sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

5. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall'art. 31, comma 26, lettera *d)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

6. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti.

7. Qualora la certificazione trasmessa dal commissario ad acta, successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del patto di stabilità trovano applicazione solo le sanzioni di cui alla lettera *b)* e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011.

8. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare l'assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa sottoscrizione con firma digitale, la nuova certificazione.

9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

A. CERTIFICAZIONE E PROSPETTI ALLEGATI

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2013 utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 70998 del 2 settembre 2013, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2013 (modello MONIT/13), come successivamente modificato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto.

Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2013 che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2013, è stata prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello Certif. 2013 risulta, pertanto, già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2013, direttamente dagli enti nel Sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 26, lettera *a)*, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, trasmettono telematicamente un ulteriore prospetto (Certif. 2013/A) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna.

B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI PROSPETTI DELLA CERTIFICAZIONE

L'art. 1, comma 539, della legge di stabilità 2014, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell'invio della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno in forma cartacea (a mezzo raccomandata) con l'invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

Pertanto, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, utilizzando esclusivamente il Sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze al 31 dicembre 2013 del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2013 che prospetterà in sola visualizzazione il modello "Certif. 2013" contenente le risultanze del monitoraggio del secondo semestre del proprio ente.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) il sistema web genererà automaticamente il prospetto Certif. 2013/A che dovrà essere opportunamente compilato dall'utente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito. A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e i controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@tesoro.it".

Si ribadisce che la predetta certificazione ed il citato prospetto Certif. 2013/A (in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno) devono obbligatoriamente essere firmati digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziario validamente costituito.

Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2013, a suo tempo inseriti per il monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2014 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio".

La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2013. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2013.

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO *AD ACTA*

L'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera *d)*, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa in ritardo, non attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011).

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del patto di stabilità, trovano applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera *b)* e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011.

Fatta eccezione per la fattispecie prevista dal comma 20-*bis* dell'art. 31 della legge 183 del 2011, di cui al successivo punto D, non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.

Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011.

Articolo 31, comma 20, legge 183/2011 - certificazione patto - SCADENZE

TERMINI	**31 marzo**	**dal 1° aprile**	**29 giugno*** **(60 gg dopo termine approvazione del rendiconto di gestione - art. 227 Tuel)**		**dal 30 giugno**	**29 luglio**		**dal 30 luglio**	
ADEMPIMENTI	invio certificazione	invio certificazione	**termine ultimo** invio certificazione da parte dell'ente		commissario ad acta	**termine ultimo** per invio certificazione da parte del commissario *ad acta*			
STATUS ENTE	-	**INADEMPIENTE**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTI**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**
SANZIONI	-	**divieto assunzione** personale (comma 26, **lett. d)**, articolo 31, legge 183/2011)	**divieto assunzione** personale (comma 26, **lett. d)**, articolo 31, legge 183/2011)	**tutte le sanzioni** previste dal comma 26 dell'articolo 31 legge 183/2011	1) Le **sanzioni** previste dal comma **26, articolo 31**, legge 183/2011 2) **fino alla data di invio** certificazione: **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno**	**le sanzioni** previste dal comma **26, lett. b) e seguenti**, articolo 31, legge 183/2011	**tutte le sanzioni** previste dal comma 26, articolo 31, legge 183/2011	**tutte le sanzioni** previste dal comma 26, articolo 31 della legge 183/2011, compresa la **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno**	

***** il termine del 29 giugno è prorogato al giorno seguente non festivo 30 giugno.

D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20-*bis*, della legge n. 183 del 2011).

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;

b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente.

Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno, di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, nei successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione telematica della nuova certificazione.

Il rispetto dei termini di invio consente l'attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220(1), che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.

Infatti, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi delle province e dei comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui al richiamato art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011. Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinché la stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite temporale sopra evidenziato è ritenuto inderogabile.

(1) Come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012 e dal comma 545 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Certif. 2013

Patto di stabilità interno 2013 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2014

DENOMINAZIONE ENTE ____________________

VISTO il decreto n. 41930 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 70998 del 2 settembre 2013 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2013;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2013 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO 2013		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	0
4	SALDO OBIETTIVO 2013	
5=3-4	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: **il patto di stabilità interno per l'anno 2013 è stato rispettato**

OPPURE

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 non è stato rispettato

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

____

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____

____

____

Certif. 2013/A

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Legge n. 183/2011)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013

DENOMINAZIONE ENTE ____________________

Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 31, comma 26, lett. a), ultimo periodo, della legge n. 183/2011

	(dati espressi in migliaia di euro)	Corrente (IMPEGNI)	In conto capitale (PAGAMENTI)	TOTALE
		a	b	c=a+b
1	SPESA 2010 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
2	SPESA 2011 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
3	SPESA 2012 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
4	SPESA media (2010-2012) per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
5	SPESA 2013 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
6=5-4	MAGGIORE SPESA = SPESA 2013 - SPESA MEDIA (2010-2012)			0
7	Saldo Finanziario conseguito nel 2013 (come da certificazione 2013)			
8	Saldo Obiettivo 2013 (come da certificazione 2013)			
9 =7-8	Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2013-Saldo Obiettivo 2013			0
10=9+6	TEST = Diff Rispetto Obiettivo + Maggiore Spesa			0

Nota:

Se TEST <0 si applicano tutte le sanzioni di cui al comma 26 , art. 31, della Legge n. 183/2011

Se TEST ≥ 0 non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, let. a) della legge n.183/2011

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

____

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____

____

____

14A03168

DECRETO 26 marzo 2014.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 1, foglio n. 571, con il quale il dott. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 1, foglio n. 648, con il quale l'on. Pier Paolo Baretta è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario di Stato corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di assenza o impedimento, l'on. Pier Paolo Baretta provvederà a concordare con altro Sottosegretario la propria sostituzione, tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'Ufficio legislativo economia.

Art. 2.

Fermo quanto previsto dall'art. 1, il Sottosegretario di Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative: alle politiche di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare e rientranti nelle competenze dell'Agenzia del demanio; alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ivi compresa la partecipazione alle relative sedute; al patto di stabilità interno; al personale del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresa la programmazione delle assunzioni; alla partecipazione dell'Amministrazione alle sedi di concertazione con le parti sociali.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

1) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'art.1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 1059

14A03263

DECRETO 26 marzo 2014.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato on. dott. Enrico Zanetti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 1, foglio n. 571, con il quale il dott. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 1, foglio n. 648, con il quale il on. dott. Enrico Zanetti è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega al Sottosegretario di Stato on. dott. Enrico Zanetti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Enrico Zanetti è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di assenza o impedimento dell'on. dott. Luigi Casero e previo accordo con lo stesso, è inoltre delegato a seguire i lavori della Commissione finanze e tesoro del Senato e della Commissione finanze della Camera, nonché, nel loro ambito, rispettivamente della Sottocommissione per i pareri e del Comitato permanente per i pareri, ove costituito.

4. In caso di assenza o impedimento, l'on. Enrico Zanetti provvederà a concordare con altro Sottosegretario, prioritariamente con il Sottosegretario on. Pier Paolo Baretta, la propria sostituzione, tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'Ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, il Sottosegretario di Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative a: contenzioso valutario e attività finalizzata al contrasto del riciclaggio; fiscalità dei mercati finanziari; federalismo fiscale; bilancio comunitario; piani di rientro dai deficit sanitari e patto per la salute; disciplina della revisione legale e della gestione dei relativi registri ed elenchi.

2. Inoltre, il Sottosegretario di Stato coadiuva il Sottosegretario Vice Ministro on. Luigi Casero, nei modi e termini da quest'ultimo di volta in volta indicati, nella trattazione delle questioni relative alla delega data al Vice Ministro.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

1) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 1057

14A03264

DECRETO 26 marzo 2014.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato on. avv. Giovanni Legnini.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n, 571, con il quale il dr. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 648, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega Sottosegretario di Stato on. Avv. Giovanni Legnini;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. avv. Giovanni Legnini è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di assenza o impedimento del Vice Ministro dott. Enrico Morando e previo accordo con lo stesso, è inoltre delegato a seguire i lavori, in sede consultiva, della Commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa Commissione, i lavori della sottocommissione pareri; della Commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa Commissione, i lavori del comitato pareri.

4. In caso di assenza o impedimento, l'on. avv. Giovanni Legnini provvederà a concordare con altro Sottosegretario, prioritariamente con il Sottosegretario on. Pier Paolo Baretta, la propria sostituzione, tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'Ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, il Sottosegretario di Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative a: profili finanziari delle politiche di coesione interna ed europea e delle politiche fmalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio; questioni inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ivi compresi i giochi; attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica; profili finanziari e monitoraggio dei piani di rientro degli enti locali, ivi compresa Roma Capitale; monitoraggio dell'attuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della normativa vigente attraverso la normazione secondaria.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, colle-

gi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-am_ministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 1058

14A03265

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2014.

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti «enrofloxacina», da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 febbraio 2014, riguardante, nel contesto dell'articolo 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti «enrofloxacina», da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti «enrofloxacina», da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda, devono essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell'etichettatura e nel foglietto illustrativo secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione della Commissione del 28 febbraio 2014.

A tal fine le società titolari dell'autorizzazioni all'immissione in commercio sopracitate sono tenute a presentare immediatamente la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2014

Il direttore generale: FERRI

14A03290

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 marzo 2014.

Nomina del vice commissario governativo della «Società cooperativa di vigilanza privata Terra di Lavoro», in Maddaloni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il D.D. del 27 marzo 2014 n. 9/SGC/2014 con cui la «Società cooperativa di vigilanza privata Terra di Lavoro» con sede in Maddaloni (CE), C.F.00101980613 è stata posta in gestione commissariale e il dr. Clemente Santillo ne è stato nominato Commissario governativo;

Ritenuto opportuno, data la complessità delle problematiche emerse in sede di vigilanza nonché l'importanza della società cooperativa in argomento, integrare la nomina del commissario governativo affiancando a questi la figura del vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Mario Patruno nato a Curti (CE) il 22 febbraio 1952, (PTR MRA 52B22 D228X), residente in Curti (CE), via Roma n. 36 è nominato vice commissario governativo della cooperativa «Società cooperativa di vigilanza privata Terra di Lavoro»;

Art. 2.

Al nominato dr. Mario Patruno sono attribuiti i poteri di vice Commissario; lo stesso dovrà collaborare con il commissario governativo e lo sostituirà in caso di suo impedimento nei termini e direttive dallo stesso indicati.

Art. 3.

Il compenso spettante al vice commissario sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03170

DECRETO 31 marzo 2014.

Scioglimento della «La Vittoria Service Società Cooperativa», in Castelvetro di Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 12 gennaio 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 16 settembre 2013 prot. n. 149230, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Vittoria Service Società Cooperativa» con sede in Castelvetro di Modena (MO), costituita in data 24 luglio 2008 codice fiscale 03218710360, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Elena Lancellotti, nata a Modena il 27 settembre 1956, codice fiscale LNCLNE-56P67F257E, con studio in Modena, Via A. Nardi,12.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03174

DECRETO 31 marzo 2014.

Scioglimento della «Argon Società Cooperativa», in Rosarno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione, sezione accertamento, del 04/02/2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 2 agosto 2013 prot. n. 132524, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Argon Società Cooperativa» con sede in Rosarno (RC), costituita in data 26 febbraio 2004 codice fiscale 02267820807, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Pietro Giovine, nato a Messina il 3 maggio 1956, codice fiscale GVNPTR56E03F158K, con studio in Reggio Calabria, Via Osanna, 2/e.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03175

DECRETO 31 marzo 2014.

Scioglimento della «Altura Società Cooperativa», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 18 aprile 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 29 agosto 2013 prot. n. 141817, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Altura Società Cooperativa» con sede in Reggio Calabria, costituita in data 26 ottobre 1993 codice fiscale 01293470801, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Antonella Lupis, nata a Reggio Calabria il 13 marzo 1966, codice fiscale LPSNNL-66C53H224G, con studio in Reggio Calabria, Via Villini Svizzeri, 33.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03176

DECRETO 3 aprile 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.r.l. Costa Verde ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il quale la società Valtur S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/03 con contestuale nomina dei commissari straordinari nelle persone dei sigg.ri Avv. Stefano Coen, Avv. Daniele G. Discepolo e Prof. Avv. Andrea Gemma;

Vista la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 2011, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti in data 15 maggio 2012 con cui la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle Società Mediterraneo Villages S.r.l. a socio unico,

Villaggio di Marilleva S.r.l. a socio unico, Villaggio degli Atleti S.r.l. a socio unico e Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico, tutte facenti capo al Gruppo Valtur ed interamente controllate da Valtur S.p.A.;

Viste le sentenze con nn. 461/2012, 477/2012, 501/2012 e 513/2012 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza delle sopra citate società del Gruppo;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Vista l'istanza in data 20 febbraio 2014, con la quale i commissari straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03 della Costa Verde S.r.l. in liquidazione, e la successiva nota di chiarimenti in data 21 marzo 2014;

Esaminata la documentazione complessivamente prodotta dai commissari;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la Costa Verde S.r.l. in liquidazione è società del Gruppo ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, punto 2, atteso che il capitale sociale è interamente detenuto da Valtur S.p.A.;

la Costa Verde S.r.l. in liquidazione versa in una situazione di insolvenza, come evidenziato nella situazione patrimoniale della società aggiornata al 31 dicembre 2013;

l'estensione della procedura appare necessaria al fine di poter bloccare la vendita coattiva degli immobili pignorati a seguito della soccombenza della società in alcuni contenziosi ed è inoltre opportuna nell'ottica di una soluzione unitaria della crisi del Gruppo Valtur;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Decreta:

Art. 1.

La Costa Verde S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 01853820170, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, sono nominati quali commissari straordinari i sigg.ri: Avv. Stefano Coen, Avv. Daniele G. Discepolo e il Prof. Avv. Andrea Gemma, già nominati commissari straordinari delle altre procedure di amministrazione straordinaria aperte in capo alle società del Gruppo Valtur con i decreti citati in premessa, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con proprio decreto in data 10 novembre 2011.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03138

DECRETO 3 aprile 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.r.l. Multicasa Uno ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il quale la società Valtur S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/03 con contestuale nomina dei commissari straordinari nelle persone dei Sigg.ri Avv. Stefano Coen, Avv. Daniele G. Discepolo e Prof. Avv. Andrea Gemma;

Vista la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 2011, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti in data 15 maggio 2012 con cui la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle Società Mediterraneo Villages S.r.l. a socio unico, Villaggio di Marilleva S.r.l. a socio unico, Villaggio degli Atleti S.r.l. a socio unico e Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico, tutte facenti capo al Gruppo Valtur ed interamente controllate da Valtur S.p.A.;

Viste le sentenze con nn. 461/2012, 477/2012, 501/2012 e 513/2012 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza delle sopra citate società del Gruppo;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Vista l'istanza in data 20 febbraio 2014, con la quale i commissari straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legge 347/03 della Multicasa Uno S.r.l. in liquidazione;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la Multicasa Uno S.r.l. in liquidazione è società del Gruppo ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, punto 2, atteso che il capitale sociale è detenuto al 99,998% direttamente da Valtur S.p.A.;

la Multicasa Uno S.r.l. in liquidazione versa in una situazione di insolvenza, come illustrato nella situazione patrimoniale della società aggiornata al 31 dicembre 2013;

gli immobili di proprietà della società sono stati pignorati a seguito di una serie di inadempimenti;

l'estensione della procedura si rileva necessaria per bloccare la vendita coattiva degli immobili, già fissata, ed appare inoltre opportuna nell'ottica di una soluzione unitaria della crisi del Gruppo Valtur;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Decreta:

Art. 1.

La Multicasa Uno S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, partita i.v.a., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 01853820171, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, sono nominati quali commissari straordinari i Sigg.ri: Avv. Stefano Coen, Avv. Daniele G. Discepolo e il Prof. Avv. Andrea Gemma, già nominati commissari straordinari delle altre procedure di amministrazione straordinaria aperte in capo alle società del Gruppo Valtur con i decreti citati in premessa, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con proprio decreto in data 10 novembre 2011.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03139

DECRETO 3 aprile 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.r.l. Torre Pizzo Investimenti ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il quale la società Valtur S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 con contestuale nomina dei commissari straordinari nelle persone dei signori avv. Stefano Coen, avv. Daniele G. Discepolo e prof. avv. Andrea Gemma;

Vista la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 2011, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti in data 15 maggio 2012 con cui la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle società Mediterraneo Villages S.r.l. a socio unico, Villaggio di Marilleva S.r.l. a socio unico, Villaggio degli Atleti S.r.l. a socio unico e Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico, tutte facenti capo al Gruppo Valtur ed interamente controllate da Valtur S.p.A.;

Viste le sentenze n. 461/2012, n. 477/2012, n. 501/2012 e n. 513/2012 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza delle sopra citate società del Gruppo;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione

di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Vista l'istanza in data 20 febbraio 2014, con la quale i commissari straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003 della Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione è società del Gruppo ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, punto 2, atteso che il capitale sociale è detenuto al 100% da Valtur S.p.A.;

la Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione versa in una situazione di insolvenza, atteso che la situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2013 registra attivo circolante per 4.652,00 euro, quasi interamente costituito da crediti tributari allo stato non esigibili, a fronte di debiti a breve scadenza per circa 4 milioni di euro cui la società non può far fronte disponendo di liquidità pressoché nulla (circa 38.000,00 euro);

l'estensione si rileva necessaria al fine di una soluzione unitaria della crisi del Gruppo Valtur;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Decreta:

Art. 1.

La Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 03360120756, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, sono nominati quali commissari straordinari i signori: avv. Stefano Coen, avv. Daniele G. Discepolo e il prof. avv. Andrea Gemma, già nominati commissari straordinari delle altre procedure di amministrazione straordinaria aperte in capo alle società del Gruppo Valtur con i decreti citati in premessa, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con proprio decreto in data 10 novembre 2011.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03140

DECRETO 3 aprile 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.r.l. Vedette Viaggi ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il quale la società Valtur S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 con contestuale nomina dei commissari straordinari nelle persone dei signori avv. Stefano Coen, avv. Daniele G. Discepolo e prof. avv. Andrea Gemma;

Vista la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 2011, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A. in amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti in data 15 maggio 2012 con cui la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle Società Mediterraneo Villages S.r.l. a socio unico, Villaggio di Marilleva S.r.l. a socio unico, Villaggio degli Atleti S.r.l. a socio unico e Villaggio di Ostuni S.r.l. a socio unico, tutte facenti capo al Gruppo Valtur ed interamente controllate da Valtur S.p.A.;

Viste le sentenze con n. 461/2012, n. 477/2012, n. 501/2012 e n. 513/2012 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza delle sopra citate società del Gruppo;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Vista l'istanza in data 20 febbraio 2014, con la quale i commissari straordinari richiedono l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003 della Vedette Viaggi S.r.l. in liquidazione;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la Vedette Viaggi S.r.l. in liquidazione è società del Gruppo ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, punto 2, atteso che il capitale sociale è detenuto al 100% da Valtur S.p.A.;

la Vedette Viaggi S.r.l. in liquidazione versa in una situazione di insolvenza, atteso che la situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2013 registra attivo circolante (per circa 93.800,00 euro) in gran parte costituito da crediti allo stato non esigibili, a fronte di debiti nei confronti di banche, fornitori ed istituti di previdenza per circa 259.000,00 euro cui la società non può fare fronte disponendo di modesta liquidità (circa 27.50000,00 euro);

l'estensione si rileva necessaria al fine di una soluzione unitaria della crisi del Gruppo Valtur;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»,

Decreta:

Art. 1.

La Vedette Viaggi S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 02002240188, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, sono nominati quali commissari straordinari i signori: avv. Stefano Coen, avv. Daniele G. Discepolo e il prof. avv. Andrea Gemma, già nominati commissari straordinari delle altre procedure di amministrazione straordinaria aperte in capo alle società del Gruppo Valtur con i decreti citati in premessa, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con proprio decreto in data 10 novembre 2011.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03141

DECRETO 3 aprile 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla Tec Eurolab S.r.l., in Campogalliano, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese. nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento «Accredia» il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società Tec Eurolab S.r.l., pervenuta con P.E.C. del 25 marzo 2014 volta ad operare quale entità terza riconosciuta per l'approvazione dei metodi e del personale che esegue giunzioni permanenti per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV (punto 3.1.2 - Allegato *I)*; Approvazione del personale addetto all'esecuzione di controlli non distruttivi ai sensi dell'allegato I punto 3.1.3. alla direttiva 97/23/CE;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 23 novembre 2012, acquisita in data 26 novembre 2012, n. 242628 con la quale veniva rilasciato alla società Tec Eurolab S.r.l., con sede legale ed operativa in viale Europa, 40 - 41011 Campogalliano (Modena), l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per la direttiva 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Tec Eurolab S.r.l., con sede legale ed operativa in viale Europa, 40 - 41011 Campogalliano (Modena), è autorizzata ad operare quale entità terza riconosciuta per l'approvazione dei metodi e del personale che esegue giunzioni permanenti per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV (punto 3.1.2 - Allegato *I)*; Approvazione del personale addetto all'esecuzione di controlli non distruttivi ai sensi dell'allegato I punto 3.1.3. alla direttiva 97/23/CE.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità fino al 26 aprile 2017, data di scadenza dell'accreditamento e sarà notificata alla UE nel sistema NANDO.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 3 aprile 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A03155

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DECRETO 17 aprile 2014.

Rettifica della determinazione n. 212/2014 del 6 marzo 2014, di riclassificazione in fascia C di taluni medicinali per uso umano.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 212/2014 del 6 marzo 2014 relativa alla riclassificazione in fascia C, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di specialità medicinali già autorizzate e rimborsate dal Servizio sanitario nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2014 - serie generale - n. 72;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 1 (Riclassificazione in fascia *C)*:

dove è scritto:

cabergolina:

ACTUALENE (033359);

CABASER (031128);

CABERGOLINA RATIOPHARM (037576);

CABERGOLINA SANDOZ (037921);

CABERGOLINA SANDOZ GMBH (042248);

DOSTINEX (028988);

leggasi:

cabergolina (dosaggio da 1 e 2 *mg)*:

CABASER (031128);

CABERGOLINA RATIOPHARM (037576);

CABERGOLINA SANDOZ (037921);

CABERGOLINA SANDOZ GMBH (042248).

Roma, 17 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03288

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 novembre 2013.

Fondo sanitario nazionale 2011 - Assegnazione alla regione Veneto della quota accantonata sulle somme vincolate agli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per il progetto interregionale «Portale della trasparenza dei servizi per la salute». (Delibera n. 84/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto altresì il comma 34-*bis* del citato art. 1 della legge n. 662/1996 – introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni – il quale stabilisce che, al fine di perseguire i suddetti obiettivi, le Regioni elaborino specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza Stato - Regioni;

Vista la direttiva n. 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 15 (*G.U.* n. 95/2012, errata corrige in *G.U.* n. 148/2012), relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011 che accantona, al punto 3.1 del deliberato, la somma di 1.437.360.263 euro per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale, ai sensi del citato art. 1, comma 34, della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 16 (*G.U.* n. 98/2012), relativa alla ripartizione delle quote vincolate, a carico del Fondo sanitario nazionale 2011, per il perseguimento degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale con la quale viene accantonata la somma di 28.000.000 di euro per il finanziamento di progetti regionali e interregionali da approvarsi successivamente in sede di Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministero della salute, per essere poi sottoposti all'esame di questo Comitato;

Considerato che, nelle premesse della citata delibera n. 16/2012, viene precisato che a valere su dette risorse pari a 28.000.000 di euro, la somma di 26.000.000 di euro sarà destinata al finanziamento, tra l'altro, di un progetto interregionale in materia di comunicazione ai cittadini per l'accesso ai servizi sanitari;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro della salute n. 8849 del 7 novembre 2013 che chiede l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta utile di questo Comitato dell'argomento concernente la realizzazione del progetto interregionale denominato «Portale della trasparenza dei servizi della salute», e ne sottolinea l'urgenza tenuto conto della connessione della proposta stessa con la richiamata direttiva n. 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e degli stretti tempi a disposizione per il recepimento di detta direttiva da parte dell'Italia;

Vista la proposta del Ministro della salute, presentata nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 7 novembre 2013, concernente l'assegnazione alla Regione Veneto dell'importo di 6.000.000 di euro per la realizzazione del richiamato progetto interregionale denominato «Portale della trasparenza dei servizi della salute», a valere sull'accantonamento di 26.000.000 di euro finalizzato a un progetto interregionale in materia di comunicazione ai cittadini per l'accesso ai servizi sanitari, nell'ambito delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale di cui alla richiamata delibera n. 16/2012;

Considerato che la predetta proposta prevede altresì che, a valere sul citato importo di 6.000.000 di euro, venga erogato il 70 per cento, pari a 4.200.000 euro, all'entrata in vigore della presente delibera e il restante 30 per cento, pari a 1.800.000 euro, alla presentazione della relazione finale, attestante i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi progettuali, da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS), soggetto preposto al ruolo di collegamento tra il Ministero della salute e le Regioni e di supporto tecnico-amministrativo alle politiche economiche in ambito di SSN;

Vista la deliberazione della Conferenza Stato - Regioni, del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 20/CSR), con cui viene individuato nella realizzazione del «Portale della trasparenza dei servizi della salute», il progetto interregionale da ammettere a finanziamento con l'utilizzo di una quota di 6.000.000 di euro a valere sul citato importo di 26.000.000 di euro di cui alla richiamata delibera n. 16/2012;

Considerata che la Regione Veneto, con la deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 4 giugno 2013, ha formalizzato la propria partecipazione al progetto interregionale di cui trattasi nel ruolo di ente capofila del progetto stesso;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4527-P dell'8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2011 e in particolare sull'accantonamento di 26.000.000 di euro previsto dalla delibera di questo Comitato n. 16/2012 nell'ambito delle quote vincolate al perseguimento degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale, viene assegnato a favore della Regione Veneto l'importo di 6.000.000 di euro per la realizzazione del progetto interregionale denominato «Portale della trasparenza dei servizi della salute» in materia di comunicazione ai cittadini per l'accesso ai servizi sanitari.

Tale importo di 6.000.000 di euro sarà erogato alla detta Regione Veneto, in qualità di ente capofila, secondo le seguenti modalità:

il 70 per cento, pari a 4.200.000 euro, alla data di entrata in vigore della presente delibera;

il restante 30 per cento, pari a 1.800.000 euro, alla data di presentazione della relazione finale da parte dell'AGENAS, attestante i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi progettuali.

Il Ministro della salute presenterà a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2014, una relazione informativa sugli esiti finali del progetto.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 985

14A03172

DELIBERA 17 dicembre 2013.

Rimodulazione della quota assegnata al settore agricolo Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Delibera CIPE n. 101/2010). (Delibera n. 98/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* e dell'art. 18, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)* — concernente il riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) e in particolare:

il comma 354, con il quale viene istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca per la concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, con una dotazione iniziale, alimentata con le risorse del risparmio postale, di 6.000 milioni di euro;

il comma 355, che assegna a questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, il compito di ripartire le risorse del Fondo;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e, in particolare:

l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 al sostegno di attività nel settore della ricerca e sviluppo, specificando ulteriormente modalità e criteri di assegnazione di tale quota; e con il quale vengono inoltre individuate alcune priorità nei progetti di investimento da finanziare;

l'art. 8, comma 1, lettera *b)* che — nell'ambito della riforma degli incentivi per gli investimenti in attività produttive disposti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992 n. 488 e successive modificazioni e dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* ed *f)* della legge 23 dicembre 1996 n. 662 — attribuisce al Comitato, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 356, della citata legge n. 311 del 2004, la funzione di determinare i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

Visto l'art. 8-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha limitato l'operatività del predetto Fondo per i regimi di aiuto relativi agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* ed *f)* della legge n. 662 del 1996;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che estende l'operatività del predetto Fondo al settore delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la propria delibera 15 luglio 2005 n. 76 (*G.U.* n. 246/2005), con cui sono stabilite le modalità di funzionamento del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» e, in particolare il punto 2, in cui, in sede di prima applicazione, viene ripartita una quota del predetto Fondo pari a 3.700 milioni di euro;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006 n. 45 (*G.U.* n. 193/2006), con la quale è stata ripartita la quota residua del predetto Fondo per un ammontare pari a 2.300 milioni di euro;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 167 (*G.U.* n. 100/2007), con la quale è stata modificata la ripartizione delle risorse complessive del predetto Fondo;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 38 (*G.U.* n. 186/2008), con la quale è stata effettuata una nuova ripartizione della somma di 6.000 milioni di euro e determinati i relativi interventi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;

Vista la propria delibera del 18 novembre 2010, n. 101 (*G.U.* n. 195/2011), con la quale è stata approvata la rimodulazione della somma di 300 milioni di euro — assegnata a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la citata delibera n. 38/2008 — finalizzata quanto a 100 milioni di euro (già utilizzati) per operazioni di riordino fondiario attraverso il regime gestito dall'ISMEA, quanto a 100 milioni di euro per altre operazioni di riordino fondiario e quanto a 100 milioni di euro a favore dei contratti di filiera agroalimentare;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15676 del 16 dicembre 2013 concernente, tra l'altro, la rimodulazione della quota assegnata a favore del settore agricolo con la richiamata delibera n. 101/2010 per fronteggiare le esigenze di finanziamento dei contratti di filiera e di distretto pari a 114 milioni di euro, rispetto all'attuale assegnazione di 100 milioni di cui alla medesima delibera n. 101/2010;

Considerato che nella proposta viene evidenziato come, a fronte dell'importo di 200 milioni di euro assegnato dal CIPE per le operazioni di riordino fondiario, l'Istituto di servizi per il mercato agroalimentare (ISMEA) ha effettivamente utilizzato una quota di 185.951.001,75 euro, con una disponibilità residua di 14.048.998,25 euro che si intende destinare, come sopra richiamato, a incremento dell'importo di 100 milioni di euro già disponibile per i contratti di filiera e di distretto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 5156-P del 17 dicembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Udita l'illustrazione della proposta svolta in seduta dal Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Delibera:

È approvata, per le motivazioni richiamate in premessa, la rimodulazione della quota di 300 milioni di euro assegnata a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la delibera di questo Comitato n. 101/2010 per il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, rimodulazione così articolata:

100.000.000,00 di euro per operazioni di riordino fondiario (risorse già utilizzate);

85.951.001,75 euro per operazioni di riordino fondiario in attuazione del nuovo regime di aiuti n. XA259/09 in scadenza il 31 dicembre 2013;

114.048.998,25 euro per il finanziamento dei contratti di filiera e di distretto.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Presidente: LETTA

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 1003

14A03173

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento presentati nell'ambito del Bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici in materia di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e riciclaggio.

Si rende noto che in data 2 aprile 2014 è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/ il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche n. 4878 del 3 marzo 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 marzo 2014 (reg. n. 1, fog. 1505), recante l'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento presentati nell'ambito del Bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici in materia di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e riciclaggio, rivolto ai Comuni italiani ubicati nel territorio delle Regioni oggetto di procedure di infrazione o di condanna da parte della Corte di Giustizia per violazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti, i cui Consigli comunali, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, oggetto del Bando, risultavano sciolti con decreto del Presidente della Repubblica a causa di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Bando allegato al DM n. 239 del 12 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2013.

14A03169

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 aprile 2014.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3723
Yen	141,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,444
Corona danese	7,4658
Lira Sterlina	0,82710
Fiorino ungherese	306,50
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1746
Nuovo leu romeno	4,4655
Corona svedese	8,9733
Franco svizzero	1,2202
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2405
Kuna croata	7,6333
Rublo russo	48,9978
Lira turca	2,9103
Dollaro australiano	1,4818
Real brasiliano	3,0843
Dollaro canadese	1,5084
Yuan cinese	8,5266
Dollaro di Hong Kong	10,6427
Rupia indonesiana	15510,31
Shekel israeliano	4,7905
Rupia indiana	82,6010
Won sudcoreano	1449,08
Peso messicano	17,9051
Ringgit malese	4,4847
Dollaro neozelandese	1,5983
Peso filippino	61,616
Dollaro di Singapore	1,7314
Baht tailandese	44,581
Rand sudafricano	14,4744

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03258

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 aprile 2014.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3774
Yen	140,90
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,415
Corona danese	7,4659
Lira Sterlina	0,82420
Fiorino ungherese	305,26
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1704
Nuovo leu romeno	4,4555
Corona svedese	8,9653
Franco svizzero	1,2200

Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2360
Kuna croata	7,6380
Rublo russo	48,9420
Lira turca	2,8855
Dollaro australiano	1,4760
Real brasiliano	3,0304
Dollaro canadese	1,5055
Yuan cinese	8,5353
Dollaro di Hong Kong	10,6809
Rupia indonesiana	15547,28
Shekel israeliano	4,7950
Rupia indiana	82,8162
Won sudcoreano	1445,29
Peso messicano	17,8587
Ringgit malese	4,4628
Dollaro neozelandese	1,5885
Peso filippino	61,604
Dollaro di Singapore	1,7263
Baht tailandese	44,527
Rand sudafricano	14,4149

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03259

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 aprile 2014.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3794
Yen	140,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,406
Corona danese	7,4660
Lira Sterlina	0,82375
Fiorino ungherese	305,20
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1708
Nuovo leu romeno	4,4629
Corona svedese	8,9953
Franco svizzero	1,2184
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2195
Kuna croata	7,6325
Rublo russo	49,2924
Lira turca	2,9185
Dollaro australiano	1,4727
Real brasiliano	3,0459
Dollaro canadese	1,5082
Yuan cinese	8,5523
Dollaro di Hong Kong	10,6950
Rupia indonesiana	15656,76
Shekel israeliano	4,8002
Rupia indiana	82,9502
Won sudcoreano	1432,26
Peso messicano	18,0025
Ringgit malese	4,4520
Dollaro neozelandese	1,5890
Peso filippino	61,534
Dollaro di Singapore	1,7251
Baht tailandese	44,520
Rand sudafricano	14,4216

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03260

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 aprile 2014.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3867
Yen	141,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,427
Corona danese	7,4662
Lira Sterlina	0,82720
Fiorino ungherese	305,09
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1698
Nuovo leu romeno	4,4593
Corona svedese	9,0518
Franco svizzero	1,2180
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2160

Kuna croata	7,6305
Rublo russo	49,2060
Lira turca	2,9092
Dollaro australiano	1,4732
Real brasiliano	3,0442
Dollaro canadese	1,5118
Yuan cinese	8,6163
Dollaro di Hong Kong	10,7512
Rupia indonesiana	15830,00
Shekel israeliano	4,8089
Rupia indiana	83,4183
Won sudcoreano	1437,35
Peso messicano	18,0132
Ringgit malese	4,4735
Dollaro neozelandese	1,5944
Peso filippino	61,506
Dollaro di Singapore	1,7317
Baht tailandese	44,700
Rand sudafricano	14,4150

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03261

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 aprile 2014.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3872
Yen	140,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,452
Corona danese	7,4662
Lira Sterlina	0,82910
Fiorino ungherese	306,96
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1837
Nuovo leu romeno	4,4658
Corona svedese	9,0754
Franco svizzero	1,2161
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2605
Kuna croata	7,6188
Rublo russo	49,5665
Lira turca	2,9490
Dollaro australiano	1,4772
Real brasiliano	3,0667
Dollaro canadese	1,5216
Yuan cinese	8,6151
Dollaro di Hong Kong	10,7575
Rupia indonesiana	15868,51
Shekel israeliano	4,8117
Rupia indiana	83,4766
Won sudcoreano	1443,75
Peso messicano	18,1640
Ringgit malese	4,4904
Dollaro neozelandese	1,6003
Peso filippino	61,640
Dollaro di Singapore	1,7342
Baht tailandese	44,815
Rand sudafricano	14,5728

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A03262

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione del Ruolo di anzianità, al 1º gennaio 2014, del personale dell'amministrazione civile.

Si comunica che il Ministero dell'interno ha pubblicato sul sito www.interno.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» il ruolo di anzianità, al 1° gennaio 2014, del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno con allegato l'elenco del personale transitato a seguito della soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e della Scuola per la formazione e la specializzazione dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione Locale.

14A02981

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Calvisano

Con decreto interdirettoriale n. 144/2013 del 6 dicembre 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di tiro a segno nazionale», sito nel comune di Calvisano (Brescia), riportato nel Catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 36, particella n. 28, sub 1-2, 29, 30 e 31, per una superficie complessiva di mq 18.729, intestato al demanio pubblico dello Stato, ramo Difesa esercito.

14A03154

MINISTERO DELLA SALUTE

Importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox», compresse appetibili da 50 mg

Estratto del decreto n. 47 del 18 aprile 2014

Importazione parallela del medicinale veterinario SYNULOX compresse appetibili da 50 mg.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario SYNULOX compresse appetibili da 50 mg con numero di autorizzazione 104719012, che deve essere messo in commercio con la denominazione e con le specificazioni di seguito indicate, e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: scatola da 10 compresse da 50 mg.

Codice autorizzazione importazione parallela: 104719012.

Forma farmaceutica: compresse appetibili.

Composizione: 1 compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina 40 mg, potassio clavulanato pari ad acido clavulanico 10 mg;

eccipienti: magnesio stearato, carbossimetilamido, silice colloidale anidra, lievito essiccato, eritrosina (E127), cellulosa microcristallina q.b. a una compressa.

Indicazioni terapeutiche: indicato per un'ampia varietà di condizioni patologiche ad eziologia batterica dei cani e dei gatti tra cui: infezioni della cute (comprese le piodermiti superficiali e profonde); infezioni dell'apparato urinario; infezioni respiratorie (a carico delle vie respiratorie superficiali e profonde); infezioni a carico dell'apparato intestinale.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1, Caleppio di Settala (Milano), e presso l'officina di produzione PB Beltracchini S.r.l., viale S. Erasmo n. 6, Rescaldina (Milano).

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: scatola da 10 compresse da 50 mg;

codice autorizzazione importazione parallela: 104719012.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

14A03153

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 852 del 21 novembre 2013 recante modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac IB QX».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 2013 concernente il medicinale veterinario ad azione immunologica «POULVAC IB QX», titolare A.I.C. Zoetis Italia S.r.l. con sede legale in Roma - via Andrea Doria, 41 M - codice fiscale n. 12000641006

laddove è scritto:

"Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo, 71 - codice fiscale 01781570591."

leggasi:

"Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede legale in Roma - via Andrea Doria, 41 - codice fiscale n. 12000641006

e

laddove è scritto:

".... Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Zoetis Belgium SA, C/Camprodon ...."

leggasi:

".... Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., C/Camprodon ....".

14A03161

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 896 del 3 dicembre 2013 relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folltropin 700 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 2013 concernente il medicinale veterinario FOLLTROPIN 700 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, di cui è titolare la ditta Bioniche Animal Health Europe Ltd. sita in Bracetown Business Park, Clonee, Dublino 15 - Irlanda del Nord

laddove è scritto:

da: Bioniche Animal Health Europe Ltd.

Bracetown Business Park,

Clonee

Dublin 15 - Republic of Ireland

leggasi:

da: Bioniche Teoranta

Coill Rua,

Inverin,

Co Galway,

Ireland.

14A03162

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente la presa d'atto della delibera di ratifica adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 7 marzo 2014.

Facendo seguito al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2014, di avviso dell'approvazione condizionata del nuovo testo statutario adottato dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, si informa che con nota ministeriale prot. n. 36/0005601/MA004.A007/RAG-L-76 del 10 aprile 2014, si è preso atto della delibera di ratifica adottata dal Comitato dei delegati della stessa nella riunione del 7 marzo 2014 (Rogito del dott. Nicola Atlante, notaio in Roma – Rep. n. 47.436 – Racc. n. 23.109).

14A03197

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta «Patata Rossa di Colfiorito».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Patata Rossa di Colfiorito» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione Patata Rossa di Colfiorito, Via Adriatica n. 149 – C/o Sede Circoscrizione n. 7 – 06030 Colfiorito (PG), e acquisito inoltre i pareri delle Regioni Umbria e Marche, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ex PQA III - Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Patata Rossa di Colfiorito» è riservata alla patata che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Patata Rossa di Colfiorito» designa i tuberi maturi della specie Solanum tuberosum (Solanum tuberosum L.; 2n=4×=48) della famiglia delle Solanacee, coltivati a partire da varietà delle sementi di base catalogate nei registri varietali nazionali degli Stati Membri dell'Unione europea con caratteristica buccia di colore rosso e polpa di colore giallo-chiaro.

La tipicità e la riconoscibilità dei tuberi sono determinate dalle seguenti caratteristiche:

interi, completamente abbucciati, privi di macchie;

lungo-ovale e irregolare;

sani: sono esclusi i prodotti affetti da marciume e da altre fitopatie, o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

esenti da danni provocati dal gelo;

privi di odore e/o sapore estranei alle sue normali caratteristiche;

la buccia di tipico colore rosso;

occhi superficiali e facilmente asportabili.

I valori di riferimento che garantiscono la caratterizzazione del prodotto sono:

Calibro: min 35 mm;

Durezza: Prova di compressione (sforzo di taglio) > 1,2 kgf/cm^2;

Contenuto di composti fenolici totali > 300 mg/kg;

Colore rosso caratteristico della Buccia - Colore (X, Y, *Z)* adimensionale:

X > 13 adimensionale;

Y > 12 adimensionale;

Z > 6 adimensionale.

Art. 3.
Zona di produzione

La coltivazione della Patata Rossa di Colfiorito è consentita ad una altitudine uguale o maggiore ai 470 m s.l.m. Ricade nell'area montana dell'Appennino Umbro-Marchigiano tra l'area est della Provincia di Perugia e l'area ovest della Provincia di Macerata. L'areale riguarda, parzialmente, i seguenti comuni umbri: Foligno, Nocera Umbra, Valtopina, Sellano e i seguenti comuni marchigiani: Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Sefro, Visso e Montecavallo.

La linea di delimitazione dell'areale inizia, in senso antiorario da Serravalle di Chienti e si muove lungo la SS 77 fino ad incrociare la SP 79. Si continua lungo la SP 79 fino alla località Sorti. Il confine dell'areale prosegue fino ad incrociare il sentiero n. 201 che percorre in direzione ovest la Valle della Scurosa, poi costeggiando le pendici Sud del Monte Acuto, prosegue fino ad incrociare la strada Collecroce-Bagnara che sale sul Monte Pennino. Si prosegue la strada scendendo in direzione Bagnara. In località Bagnara si prosegue percorrendo la SS 361 fino a località Casebasse. Da località Casebasse si prosegue fino a località S. Cristina, passando per la strada che tocca località Bagni di Nocera. Si prosegue in direzione di località Gallano e proseguendo la strada fino ad incrociare la strada Capodacqua-Pontecentesimo. Si avanza in direzione sud verso località Pontecentesimo fino a località Pieve Fanonica. Da località Pieve Fanonica si prosegue lungo la strada che porta a località Ravignano proseguendo poi fino a località Sostino. Da località Sostino si prosegue scendendo fino ad incrociare il corso del fiume Menotre in località Ponte Santa Lucia. Si prosegue da località Ponte Santa Lucia lungo il corso del fiume Menotre fino alla frazione Scopoli, dove il fiume Menotre incrocia la strada che da Scopoli porta a località Cancelli. Si prosegue fino a località Cancelli, al bivio Cancelli-Vallupo, si prosegue verso località Vallupo, poi da località Vallupo si prosegue la strada che porta a località Molini. Da località Molini si prosegue lungo la strada che porta a località Cammoro, si prosegue la strada fino a località Piedicammoro. Da Piedicammoro si prosegue in direzione Pupaggi. Lungo la strada si prosegue prendendo la deviazione verso destra in direzione della località Fonni, passando per località Casale Cacciamani. Da località Fonni si risale in direzione Nord lungo il fosso Rosceti. Seguendo il fosso Rosceti si prosegue incrociando verso destra il fosso di Apagni e costeggiando il Monte Puriggia fino a località Colle dell'Aia. Da Colle dell'Aia si prosegue fino a località Colle di Postignano. Da Colle di Postignano si prosegue fino ad incrociare la SS 319. Sulla SS 319 si prosegue in direzione sud fino a giungere ad incrociare la strada che porta in località Collattoni passando per la strada che tocca le località Piaggia, Rasenna e Forcella. Da località Collattoni si prosegue lungo la strada che percorre località Selva Piana si percorre dunque la strada interpoderale per le vene di val Caldara fino alla frazione Valcaldara poi si prende il sentiero di sinistra verso la frazione Giulo di Pieve Torina per ricongiungersi alla frazione Giulo. E successivamente alla località Fiume da cui si prosegue per Massaprofoglio fino ad incrociare la SS 77. Si prosegue in direzione ovest fino a raggiungere Serravalle di Chienti (punto di fine e partenza).

Art. 4.
Prova dell'origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Lavorazione terreno: dalla prima aratura e la semina del tubero seme della Patata Rossa di Colfiorito si opera in modo che il terreno sia ridotto uniformemente senza zolle e senza cavità su tutta la profondità e che sia esposto il più possibile all'azione strutturante dei geli. Si procede con estirpature penetranti, poi al momento della semina del tubero seme è sufficiente un'erpicatura profonda di pianeggiamento.

Il processo di semina: tradizionalmente la semina del tubero seme della Patata Rossa di Colfiorito è individuato nel periodo che va dal 1° marzo al 30 giugno.

I tuberi di calibro minimo di 28 mm si possono piantare interi o tagliare in pezzi in senso longitudinale in modo che ogni porzione di tubero abbia gemme apicali. Il taglio deve essere fatto almeno 2 giorni prima della semina del tubero seme per dar modo alle superfici di taglio di suberificarsi, evitando rischi di marciume dei tuberi nel terreno.

La Patata Rossa di Colfiorito si semina a file distanti da 70 a 90 cm. La distanza sulla fila, varia in funzione del numero di tuberi-seme che si è stabilito di seminare e della distanza tra le file che si è deciso di adottare.

La semina può essere fatta a mano o con macchine semina-tuberi che aprono il solco, depongono i tuberi alla distanza prefissata e richiudono il solco pareggiando il terreno.

La quantità di patate necessaria per un ettaro varia con la grossezza dei tuberi-semi e con la fittezza della semina e comunque è maggiore o uguale a 1,2 t/ha a seconda delle variabili tecnico-colturali.

Avanzamento e cura della coltura: una leggera pre-incalzatura può essere eseguita già al momento della semina. Una prima leggera rincalzatura può essere eseguita appena prima dell'emergenza dei germogli, in concomitanza con la rottura della crosta. Successivamente la semina viene eseguita la rincalzatura vera e propria.

La raccolta: la raccolta si effettua dal 1° agosto fino a tutto il mese di novembre. La raccolta della Patata Rossa di Colfiorito è sia meccanica che manuale. La produzione di Patata Rossa di Colfiorito, a seconda delle variabili ambientali e meteorologiche, è ammessa fino ad un massimo di 40 ton/ha.

La conservazione: le patate raccolte vengono immesse in magazzini che devono risultare idonei per assicurare le condizioni necessarie ad una buona conservazione dei tuberi: permettere l'essiccazione della superficie dei tuberi appena introdotti, favorire la cicatrizzazione delle ferite ricevute alla raccolta, impedire la condensazione dell'acqua sulla loro superficie. All'interno dei magazzini le patate possono essere posizionate in sacconi di nylon areati o in cassoni.

È comunque consentito un processo di conservazione, attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie di conservazione ai sensi della normativa vigente in materia. Durante la conservazione non è consentito l'uso di prodotti anti germoglianti.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

I fattori che determinano la reputazione e le caratteristiche riconoscibili della Patata Rossa di Colfiorito sono riconducibili alle particolari caratteristiche pedoclimatiche dell'area di riferimento. Particolare importanza assume l'aspetto pedologico: le condizioni del suolo, infatti, contribuiscono in modo determinante a definirne l'accrescimento, la conformazione, nonché le caratteristiche chimiche ed organolettiche ed infine la qualità che ne fanno un prodotto agricolo riconoscibile e con una reputazione affermata.

L'area definita all'art. 3 in cui è coltivata la «Patata Rossa di Colfiorito», da un punto di vista granulometrico è costituito da terreni che contribuiscono alla differenziazione di questa particolare coltura, ovvero terreni silicei con presenza di scheletro, leggermente acidi, leggeri, sciolti, permeabili, profondi.

La Patata Rossa di Colfiorito si differenzia in relazione alle caratteristiche antropiche, pedologiche, ambientali, climatiche e riferite all'altitudine dell'area di produzione, che conferiscono al prodotto: la forma irregolare, la consistenza e la durezza.

La Patata Rossa di Colfiorito subisce una influenza ambientale che tende a variarne la morfologia a causa della «sofferenza» subita dal tubero durante la crescita per fattori dipendenti dalla variabile territorio. La compattezza della polpa e della forma irregolare sono infatti da imputare al terreno ricco di scheletro tipico dell'areale, al clima e al ridotto apporto di irrigazione.

Numerose sono le testimonianze orali e scritte che testimoniano il consolidato legame storico-culturale-sociale tra prodotto e territorio.

La zona degli altipiani di Colfiorito è stata sempre tradizionalmente conosciuta come vocata per la coltivazione della patata rossa. La comparsa di questo tubero negli altopiani di Colfiorito risale alla fine della seconda metà del XVIII secolo, quando venne introdotta con ogni probabilità dal passaggio nello Stato Pontificio delle truppe Imperiali e successivamente durante l'occupazione francese nel periodo napoleonico. Tale ipotesi sembra estremamente verosimile, e comunque è la più accreditata dagli studiosi della storia della patata, dato che questa coltura era già stata avviata numerosi anni prima in Francia e Germania con una buona riuscita. La patata per le sue qualità nutrizionali e di conservazione era un'ottima risorsa alimentare per le esigenze di un esercito. Questi passaggi sono ampiamente documentati dalla storiografia folignate; di fatto, la zona di Colfiorito e Casenove era una tappa obbligatoria per raggiungere le Marche, non solo per il passaggio degli eserciti, ma anche dei pellegrinaggi mariani alla volta di Loreto. Di conseguenza la fama di Colfiorito e dei suoi prodotti come la patata, si è diffusa proprio per questa possibilità offerta dagli scambi culturali e commerciali grazie alla battutissima via di comunicazione che oggi si identifica nella Strada Statale 77, che salendo dal vicino centro urbano di Foligno per il valico di Colfiorito, si immette nell'alta valle del Chienti fino ad arrivare al Mare Adriatico.

Uno dei motivi principali di questa propensione alla coltivazione della Patata Rossa sono le particolari caratteristiche geografiche, in particolar modo l'altura: in tali condizioni la patata trova un clima ideale per la coltivazione, oltre che nelle minori possibilità di contrarre patologie o infestazioni parassitarie.

Tali caratteristiche comportano determinate qualità intrinseche che ne sanciscono la riconoscibilità e la reputazione di differenziabilità, a livello commerciale e da parte del consumatore finale. Le caratteristiche inequivocabilmente riconosciute sono la compattezza e la tenuta alla cottura, qualità indispensabili e ricercate per la preparazione di determinati piatti che necessitano di frittura o di elevate temperature di cottura.

Riviste specializzate, fotografie e testimonianze audiovisive attestano la grande reputazione della «Patata Rossa di Colfiorito».

Infine riveste un ruolo fondamentale la reputazione e il successo con il consumatore e la inscindibile relazione tra la denominazione geografica di Colfiorito con il colore rosso della patata coltivata nell'areale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Reg. UE 1151/2012. Tale struttura è l'Organismo di controllo 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Società Consortile a r.l. - Partita IVA 01770460549 - Frazione Pantalla - 06059 Todi (Perugia), tel. (+39) 075/8957201 - e-mail: certificazione@parco3a.org.

Art. 8.

Etichettatura

Il prodotto deve essere condizionato in modo tale da garantire un'adeguata protezione. Gli imballaggi devono essere conformi alla vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento, così come carte o stampe ivi inserite e a contatto con il prodotto.

Il confezionamento è effettuato in imballaggi nei materiali a norma di legge, comunque riconoscibili per il loro colore rosso.

Sull'etichetta e sui contenitori deve essere apposta la dicitura indicante, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, «Patata Rossa di Colfiorito - I.G.P.» e il simbolo europeo della I.G.P.; non dovranno comparire in etichetta altre diciture di grandezza maggiore.

La dicitura ha le seguenti specifiche di stampa, che ne garantiscono una riconoscibilità agevole per il consumatore:

a) Dicitura: Patata Rossa di Colfiorito IGP;

b) Tipo caratteri: Bodoni MT Black;

c) Specifiche dei colori-pantoni utilizzati nel contrassegno-logo: Red 032.

Patata Rossa di Colfiorito IGP

Sulle etichette degli imballaggi devono essere altresì riportati tutti gli elementi idonei ad individuare:

a) nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del condizionatore;

b) l'apposito marchio nazionale per il prodotto destinato al commercio estero;

c) eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non inducenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

14A03289

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento della «Il Lago Bianco Soc. Coop.», in Aymavilles.

Con deliberazione n. 354, in data 28 marzo 2014, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società «Il Lago Bianco Soc. coop.» con sede in Aymavilles, loc. Clos Savin n. 2, costituita con atto a rogito del notaio Princivalle Marco in data 29 marzo 2010, partita IVA e codice 0114410074.

14A03171

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-093) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.